



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**Ordinanza n. 42 del 31/05/2016**

**OGGETTO: ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI CANI E DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN SPIAGGIA**

**IL DIRIGENTE**

**Servizio Demanio**

**PREMESSO** che il “Regolamento comunale sulla vivibilità urbana e la qualità della vita”, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 28/06/2012 e modificato da Delibere di Consiglio n. 33 del 30 maggio 2013, n. 29 del 24 aprile 2014, n. 14 del 24 marzo 2015 e n. 7 del 3 marzo 2016, prevede all’art. 7 comma d) quanto segue:

“Sull’arenile, durante la stagione balneare, è vietato l’accesso ai cani, ad eccezione di quelli utilizzati per il salvataggio e regolarmente abilitati al soccorso nonché di quelli che accompagnano persone ipovedenti o non vedenti. La permanenza e la balneazione sono autorizzate solo nelle zone appositamente segnalate, elencate da ordinanza del Servizio Demanio-Settore Uso e Assetto del Territorio, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.”;

**VISTA** l’Ordinanza 3 marzo 2009 ministero del lavoro della Salute e delle politiche Sociali – art- 1 commi 1, 2, 3, 4 – ordinanza contingibile ed urgente concernente Tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione di cani (G.U. n. 68 del 23.03.2009)

**VISTA** la L.R. 23.02.2016 n.7 Legge di stabilità Regionale 2016, modifiche all’art. 18bis della L.R. 28.12.1993 n.60 Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo;

**RITENUTO**, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal predetto Regolamento e alle normative sopra richiamate, di disciplinare le zone dell’arenile ove permettere la permanenza dei cani e degli animali d’affezione;

**TENUTO CONTO** dell’esistenza ad est di Bibione di una zona di arenile, denominata “settore n.1” ove è stata attrezzata la spiaggia per la permanenza dei cani;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 18/2014 con cui sono state conferite all’arch. Alberto Gherardi le funzioni di Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio, del quale fa parte il Servizio Demanio Marittimo, preposto agli adempimenti conseguenti al trasferimento presso i Comuni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo avente finalità turistico-ricreative;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

## **ORDINA**

### **Art.1 – permanenza degli animali in spiaggia e specchi acquei dedicati**

**La permanenza degli animali d'affezione sull'arenile di Bibione, durante la stagione balneare, è autorizzata, oltre che all'interno del settore n. 1 e sul tratto di spiaggia e specchio acqueo antistante al settore medesimo, anche a partire da 30 metri ad est del settore n. 1 per una larghezza (da ovest ad est) di 100 metri. Le zone interdette e quella autorizzata saranno segnalate da apposita segnaletica verticale.**

**In via sperimentale, per la stagione balneare 2016, è stato individuato solo uno specchio acqueo ad uso esclusivo del settore attrezzato n. 1.**

### **Art.2 – Prescrizioni per i fruitori delle aree demaniali marittime libere**

**I fruitori delle aree demaniali marittime libere, destinate alla permanenza dei cani devono avere con sé il libretto sanitario del cane in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. E' revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale, ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero.**

**E' necessario che i cani siano stati sottoposti a profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptosirosi e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare.**

**Per il benessere dell'animale i conduttori devono avere con sé una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio e, nel caso di stazionamento prolungato, di un ombrellone per dare ombra agli animali.**

**Il cane deve essere munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente. Fuori dall'area di permanenza degli animali d'affezione, il cane deve essere condotto sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50.**

**Il conduttore del cane deve munirsi di una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.**

**I fruitori dell'area libera devono essere dotati di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Il conduttore del cane deve farsi carico di rimuovere tempestivamente eventuali deiezioni solide per poi depositarle nei preposti contenitori. Deve invece disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare.**

**Nei limiti del possibile, il conduttore del cane deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane, pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio delle autorità vigilanti**

preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

I cani e gli animali d'affezione non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare. La responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dall'animale è del proprietario dello stesso.

### **Art. 3 – Obblighi di comunicazione dei concessionari**

Entro il 30 marzo di ogni anno i concessionari e i gestori delle spiagge (consorzio, stabilimento balneare, campeggi) comunicano al Comune:

- Le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla presente Ordinanza e al Regolamento comunale sulla vivibilità urbana e la qualità della vita, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti
- L'eventuale proposta di individuazione di un'area attrezzata per l'accoglienza di cani accompagnati secondo le norme vigenti, corredata da planimetria.

I concessionari possono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Demanio del Comune di San Michele al Tagliamento, all'utilizzo per la balneazione dei cani di uno specchio acqueo antistante l'area in concessione o vicino ad essa, precisando se ad uso esclusivo o ad uso pubblico.

### **Art. 4 – prescrizioni per i gestori di spiagge “Animal Friendly”**

Fermo restando che la responsabilità civile e penale per i danni causati da persone e/o cose dal cane è del suo proprietario, i concessionari e gestori delle spiagge che facciano richiesta al Comune di rilascio di apposita autorizzazione per l'individuazione di un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, accompagnati e relativo specchio acqueo con posti all'ombra, sono tenuti ad attrezzare l'area almeno con:

- L'apposita cartellonistica multilingue
- I cestini di rifiuti
- Un servizio doccia ad uso esclusivo degli animali

garantendo periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia.

I concessionari devono porre in essere il controllo del libretto sanitario del cane ospitato in corso di validità. L'accesso in arenile demaniale di cani accompagnati e l'utilizzo di uno specchio acqueo dedicato è consentito solo ai cani identificati mediante microchip o tatuati. E' revocata l'obbligatorietà della vaccinazione antirabbica per i cani residenti su tutto il territorio nazionale ma ne persiste l'obbligo per i cani provenienti dall'estero.

Tale obbligo deve trovare adeguato riscontro informativo nella cartellonistica multilingue. A tutela

della salute dei cani e degli altri utenti della spiaggia, persone e animali, è necessario che il conduttore del cane assicuri il concessionario e rechi con se i documenti che attestino la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi) alla profilassi contro le principali malattie infettive e contro i parassiti ed è fatto divieto di portare in spiaggia i cani affetti da patologie di natura cardiovascolare.

Il concessionario definisce le regole affinché il conduttore del cane o di altri animali d'affezione assicuri che:

- La conduzione del cane avvenga ove previsto con un guinzaglio di lunghezza massima di metri 1,50;
- Il cane sia munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente;
- Le deiezioni solide siano tempestivamente rimosse e siano subito depositate nei contenitori preposti, le deiezioni liquide siano subito disperse dilavandole con abbondante acqua di mare;

I concessionari attrezzano l'area con appositi cestini per i rifiuti, di distribuzione di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni da parte del conduttore del cane o di altri animali d'affezione e si assicurino che gli animali ospitati possano in qualunque momento ripararsi all'ombra ed accedere ad una propria ciotola d'acqua.

Devono essere comunque previsti periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia.

Il conduttore dei cani deve portare con se una museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Il concessionario vigilerà nei limiti del possibile affinché siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane, pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del concessionario medesimo e/o delle Autorità preposte. L'accesso all'area è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.

E' consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua e al termine del bagno il cane deve essere riassicurato al guinzaglio. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.

#### **Art.5 – aree promiscue**

Nei casi di tratti di aree promiscue, cioè di spiagge non esclusivamente dedicate ai cani e animali d'affezione, i concessionari e i gestori delle spiagge che, pur non prevedendo aree dedicate alla permanenza di animali, ammettono anche clienti con cani o altri animali d'affezione, devono provvedere a comunicare al Comune le regole che intendono adottare per assicurarsi il rispetto, da parte dei clienti, delle norme igienico sanitarie e di quanto necessario a garantire l'incolumità di persone, animali e cose; di tali regole i concessionari e i gestori delle spiagge danno adeguata pubblicità ai loro clienti.

## **Art. 6 – standard minimi della cartellonistica**

**La cartellonistica specifica e il materiale informativo e comunicativo ai turisti, conforme ai vincoli previsti per le aree demaniale marittime, deve includere le seguenti informazioni:**

- **Indicazione dell'area dedicata all'accesso di cani accompagnati e la sua delimitazione**
- **Le aree di transito**
- **La collocazione dello specchio acqueo**

**La cartellonistica ed il materiale informativo deve altresì indicare le sanzioni, ivi compreso l'allontanamento del conduttore e del cane dall'area demaniale marittima e l'applicazione di sanzioni pecuniarie. La cartellonistica deve essere in italiano, inglese e tedesco ed eventualmente in qualsiasi altra lingua ritenuta utile alla presenza turistica locale.**

## **Art. 7 – disposizioni finali – sanzioni**

**La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. E' abrogata in pari data la propria precedente ordinanza n. 42/2012 “Ordinanza sul divieto di circolazione di cani in spiaggia”.**

**Per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione alla presente Ordinanza si rimanda a quanto previsto dal “Regolamento comunale sulla vivibilità urbana e la qualità della vita”.**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente è pubblicata all'Albo Pretorio online per dieci giorni.

Spetta alle forze di polizia ed agli organi di vigilanza preposti far rispettare quanto disposto.

**IL DIRIGENTE**

**Arch. Alberto Gherardi**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 10 giorni consecutivi dal 31/05/2016 al 10/06/2016.

IL MESSO COMUNALE  
Paola Zerbinati

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Paola Zerbinati

CODICE FISCALE: IT:ZRBPLA58E45L2190

DATA FIRMA: 31/05/2016 14:15:55

IMPRONTA: 62376331646433373361636537353661303063336339366363656132616162336437356262643739